



Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle docenti e ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Sito WEB/Bacheca registro elettronico

Circolare n. 20 – a.s. 2024/2025

Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola delle studentesse e degli studenti dopo malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024 n. 13

Si comunica a tutte le componenti scolastiche che sul BURC n. 53 del 25 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24, che elimina l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un'assenza superiore ai cinque giorni, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.

Si riporta testualmente, pertanto, di detta legge regionale l'art.9, comma 1 che stabilisce:« *Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente*».

L'abolizione stabilita dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido.

Saranno, dunque, i genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli studenti a giustificare l'assenza nel Registro elettronico e a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi.

Si confida, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, nell'esercizio personale del senso di responsabilità di ciascun genitore. Pertanto, si consiglia di non far rientrare le studentesse e gli studenti a scuola in condizioni di salute non idonee con sintomatologia ancora in corso.

Tanto al fine di prevenire la diffusione di malattie, di protezione dei soggetti vulnerabili e di promozione di un ambiente sicuro, in un'ottica di benessere della comunità scolastica.

Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nella motivazione annotata nel registro elettrico.

Il docente coordinatore di classe curerà, in sede di scrutinio del primo quadrimestre e di scrutinio finale,

Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso

il monitoraggio delle assenze di ciascun studente dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico, così come deliberato dal Collegio docenti.

Come da delibera n.13 del Collegio docenti del 2 settembre 2024, si riportano le seguenti tipologie di assenze:

a) Motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture pubbliche o con codice regionale:

- malattie giustificate con certificato medico
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (per esempio, cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e day hospital
- donazioni di sangue

b) Motivi personali e/o di famiglia eccezionali o documentati:

- casi familiari (come trasferimenti temporanei anche all'estero), attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, lutto di parente stretto e altre evenienze particolarmente gravi situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gravi motivi di famiglia per gli studenti stranieri che devono rientrare nel Paese di provenienza
- situazioni personali eccezionali (paternità/maternità, allattamento)

c) Motivi sportivi e specifiche attività

- partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza (teatro, TV, cinema, danza ecc.)
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
- partecipazione ad attività progettuali (scambi culturali, ...)
- partecipazione ad esami per il conseguimento di patenti e/o certificazioni o a concorsi, a test per l'accesso all'università

d) Adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi;

e) Impedimenti dovute a cause di forza maggiore (calamità naturali o altri eventi eccezionali);

f) Per gli studenti DVA e portatori di altri bisogni educativi speciali (BES), mancata frequenza dovuta alla condizione di disabilità e allo specifico disagio/svantaggio secondo quanto previsto dai Piani personalizzati (PEI/PDP);

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.

Resta inteso, dunque, che per le tipologie di assenze il limite massimo di ore di assenze, i genitori saranno chiamati comunque a produrre certificazione comprovante e quindi, in questo caso, la deroga non potrà essere applicata sulla base dell'esclusiva autodichiarazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Gabriella Pellegrini

documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate

Istituto Tecnico Tecnologico **Guido Dorso**

Via Morelli e Silvati, 19 - 83100 Avellino - C.M. AVTF070004 - C.M. Corso Istruzione Adulti AVTF07050D
Tel.: 0825/1643303 - email: avtf070004@istruzione.it - PEC: avtf070004@pec.istruzione.it
Web: www.itisguidodorso.edu.it - C.F.: 80006430641 - C.U. UF5DM0